



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Via Renato Paolini, 47 – 65124 Pescara (PE)

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA**

ANNO: 2024

N. 1645

Data 29/10/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO CON LA SCUOLA DI MEDICINA E SCIENZE DELLA SALUTE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "G. D'ANNUNZIO" DI CHIETI-PESCARA PER IL CORSO DI LAUREA OSTEOPATIA. AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA.

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento con la Scuola di Medicina e Scienze della Salute dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara per il Corso di Laurea Osteopatia. Autorizzazione alla stipula.

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della relazione del Dirigente proponente che qui si riporta integralmente:

PREMESSO che

- ❖ al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, l'art. 18 della Legge n. 196/1997 prevede lo svolgimento di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico;
- ❖ tali tirocini sono disciplinati anche dal Regolamento del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale emanato con Decreto 25 Marzo 1998, n. 142;

CONSIDERATO che

- ❖ le Convenzioni da stipulare tra le istituzioni formative di seguito indicate e l'Azienda Sanitaria Locale di Pescara (*Soggetto Ospitante*) non costituiscono presupposto sulla base del quale poter instaurare un rapporto di qualsivoglia forma lavoro pertanto i tirocinanti, ai sensi dell'art. 18, c. 1 lett. d) della Legge n. 196/1997, non potranno avanzare pretese in tal senso. Infatti l'attività di tirocinio è finalizzata esclusivamente ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza e la sperimentazione di un determinato ambito professionale e pertanto a sviluppare l'apprendimento e le capacità professionali dei tirocinanti;
- ❖ per ciascun tirocinante inserito presso il *Soggetto Ospitante*, in base allo schema di convenzione allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale di esso, viene predisposto un apposito **Progetto Formativo** contenente almeno (non esaustivamente) i seguenti dati:
 - a) il nominativo del tirocinante completo di recapito telefonico;
 - b) i nominativi del *tutor universitario* e del *tutor aziendale*;
 - c) gli obiettivi, le attività e le modalità di svolgimento del tirocinio;
 - d) le strutture del *Soggetto Ospitante* (sedi operative, stabilimenti, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - e) gli estremi identificativi delle assicurazioni contro gli *infortuni sul lavoro* (INAIL), la *malattia* e la *responsabilità civile*;
 - f) la durata dell'attività di tirocinio disciplinata dalla Convenzione;

VISTO il Regolamento approvato con Deliberazione di questa ASL n. 879 del 29 Giugno 2011, successivamente modificato con Deliberazione n. 453 del 27 Aprile 2012;

RILEVATO che con riferimento al processo di accreditamento del nuovo Corso di Laurea in Osteopatia dell'Università degli Studi "G.d'Annunzio" di Chieti Pescara, la prof.ssa Giovanna Iezzi ha richiesto un accordo di convenzione tra la ASL di Pescara e la Scuola di Medicina e Scienze della Salute per lo svolgimento del tirocinio professionalizzante degli studenti che si iscriveranno al Corso di Laurea;

PRESO ATTO che

- ❖ la tutela assicurativa dei tirocinanti (contro *infortuni sul lavoro, responsabilità civile*) sarà garantita dal Soggetto Promotore, con oneri a proprio carico.
- ❖ ai sensi dell'art. 2 - comma 1 - del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, in attuazione dell'art.1 della Legge n. 123/2007, l'ASL di Pescara, con oneri a proprio carico, provvederà agli adempimenti previsti dalla suddetta normativa nei confronti dei tirocinanti;

VISTO l'allegato schema di convenzione per lo svolgimento di tirocini curriculari di formazione ed orientamento proposto dall'Università degli Studi "G.d'Annunzio" di Chieti Pescara in conformità alla normativa di riferimento summenzionata e meglio specificata nel citato schema di convenzione;

DATO ATTO che lo schema rispetta la nuova procedura in materia di Trattamento dei dati Personali per i Tirocini Formativi e di Orientamento, come da disposizione della Direzione Amministrativa Prot. n. 00744182 del 08/08/2024;

Acquisito il parere tecnico favorevole in merito espresso dal Dirigente proponente, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i. che ne attesta la regolarità e la completezza;

Dato atto dell'attestazione resa dai competenti Responsabili in ordine alla regolarità amministrativo – contabile e tecnica del presente provvedimento:

1) Dirigente proponente nella sua qualità di Responsabile della U.O.S. Formazione, Ricerca e Progetti;

Acquisiti, per quanto di competenza, i pareri favorevoli espressi in merito dal Direttore Amministrativo d'Azienda e dal Direttore Sanitario d'Azienda;

D E L I B E R A

per tutto quanto sopra indicato e che qui si intende integralmente richiamato

- 1) **DI APPROVARE** lo schema di convenzione allegato per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento proposto dalla Scuola di Medicina e Scienze della Salute, dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara;
- 2) **DI AUTORIZZARE**, per l'effetto, la conseguente stipula della convenzione come sopra specificato;
- 3) **DI DARE ATTO** che:
 - ❖ la tutela assicurativa dei tirocinanti (contro *infortuni sul lavoro, responsabilità civile*) sarà garantita dal Soggetto Promotore, con oneri a proprio carico.
 - ❖ ai sensi dell'art. 2 - comma 1 - del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, in attuazione dell'art.1 della Legge n. 123/2007, l'ASL di Pescara, con oneri a proprio carico, provvederà agli adempimenti previsti dalla suddetta normativa nei confronti dei tirocinanti;
- 4) **DI DARE MANDATO** all'U.O.C. Affari Generali e Legali di questa ASL per la trasmissione del presente provvedimento alla U.O.S Formazione, Ricerca e Progetti;
- 5) **DI PUBBLICARE** la presente Deliberazione sull'Albo Pretorio online di questa ASL ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013;

6) DI CONFERIRE alla presente Deliberazione immediata esecutività.



Data e n. di protocollo attribuiti automaticamente dal sistema di gestione informatica di Ateneo

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI CURRICULARI DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

*(Legge 24 giugno 1997, n. 196 e Art. 4, comma 5, Decreto Ministero del Lavoro e della
Previdenza sociale n. 142 25/3/1998)*

TRA

L'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara - Scuola di Medicina e Scienze della Salute, con sede legale in Chieti, Via dei Vestini n. 3, C.F. 93002750698, Partita IVA 01335970693, d'ora innanzi denominata "Soggetto promotore", in persona della Presidente *pro tempore* della Scuola di Medicina e Scienze della Salute, Prof.ssa Raffaella Muraro, nella qualità di, nata a --- il --- C.F. ---, domiciliata per la carica presso la sede della Presidenza della Scuola di Medicina e Scienze della Salute - PEC smsspres@pec.unich.it

E

L'Azienda Sanitaria Locale di Pescara, con sede legale in Pescara, Via R. Paolini n. 47, 65124 Pescara, C.F. e P.I.: 01397530682, d'ora in poi denominato "Soggetto Ospitante", rappresentato dal dott. Vero Michitelli, nato a --- il --- in qualità di Direttore Generale - PEC aslpescara@postecert.it

PREMESSO

- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e/o, i soggetti di cui all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi dalla legge 31 dicembre 1962 n. 1859;
- che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro ed è strettamente vincolato al contenuto del progetto formativo,

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto

1. Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e successive modifiche, il Soggetto Ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture un numero di soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento nel rispetto dell' art. 1, comma 3, del Decreto Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale 25/3/1998 n. 142, su proposta dell' Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara - per il **Corso di laurea in Osteopatia** afferente alla Scuola di Medicina e Scienze della Salute, attualmente in corso di attivazione
2. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'Art. 18, comma 1 lettera d) della L. 196/97 non costituisce rapporto di lavoro né collaborazione professionale ad alcun titolo e non trovano pertanto applicazione le disposizioni normative e dell'autonomia collettiva inerenti il rapporto di lavoro.



3. L'effettiva attivazione dei tirocini sarà valutata di volta in volta dal Soggetto ospitante, in relazione alle disponibilità legate alla presenza dei propri tutor, alle esigenze della U.O. individuata e da quanto stabilito dalla normativa vigente in merito al numero massimo di studenti contemporaneamente presenti in Azienda.

4. Resta scelta discrezionale del Soggetto ospitante la scelta del numero massimo di tirocinanti contemporaneamente attivabili.

5. Verranno attivati esclusivamente i tirocini per i quali non è prevista alcuna corresponsione di indennità d parte dell'Azienda ospitante.

Art. 2 – Durata del tirocinio

1. La durata del tirocinio non può essere superiore a 12 mesi, proroghe comprese, salvo per i soggetti portatori di handicaps per i quali la durata massima è di 24 mesi.

Art. 3 – Ruolo del Tutor

1. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un Tutor accademico designato dal Soggetto Promotore e da un Tutor aziendale indicato dal Soggetto ospitante.

2. Il Tutor del Soggetto promotore è responsabile delle attività didattico-organizzative e dell'applicazione della presente Convenzione; ha altresì la funzione di raccordo tra il Soggetto promotore e il Soggetto ospitante.

2. Il Tutor del Soggetto ospitante è responsabile della realizzazione di quanto predisposto nel progetto formativo e di orientamento, dell'inserimento e affiancamento del tirocinante per tutta la durata del tirocinio.

Art. 4 – Progetto formativo

1. Per ciascun tirocinante inserito nell'Azienda ospitante in base alla presente Convenzione, sarà predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente almeno i seguenti dati:

- a) il nominativo del Soggetto promotore, sede legale, ecc.;
- b) il nominativo del Soggetto ospitante, sede legale, ecc.;
- c) il nominativo del tirocinante e relativi dati anagrafici;
- d) il Corso di studi a cui il tirocinante è iscritto;
- e) i nominativi dei Tutor accademico e aziendale;
- f) il periodo e le ore di frequenza (giornaliere e settimanali);
- g) gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza del tirocinante presso l'Azienda;
- h) le strutture del Soggetto ospitante (presidi, UU.OO., servizi e relative sedi) presso le quali si svolge il tirocinio;
- i) gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la Responsabilità Civile;
- l) gli obblighi del tirocinante.



2. Il progetto formativo è concordato tra il Soggetto promotore e l'Azienda tramite i rispettivi Tutor ed è sottoscritto dal Soggetto promotore, dal Tutor aziendale per i tirocini e dal tirocinante.

Art. 5 – Obblighi del tirocinante

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

1. svolgere le attività previste dal Progetto Formativo e di Orientamento;
2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e i Regolamenti del Soggetto ospitante;
3. rispettare le norme che disciplinano la tutela della maternità contenute nei decreti legislativi vigenti, per le studentesse eventualmente in stato di gravidanza;
4. seguire le indicazioni del Tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o di altra natura;
5. mantenere la necessaria riservatezza, anche dopo lo svolgimento del tirocinio, per quanto attiene ai dati, alle informazioni e/o alle conoscenze in merito a processi produttivi e/o prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
6. rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dalla normativa in materia di privacy;
7. rispettare il Codice Etico del Soggetto ospitante.

Art. 6 – Assicurazioni

1. Il Soggetto Promotore assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro, anche in itinere, presso l'INAIL (PAT 090297236 - Gestione per conto dello Stato) nonché, per la responsabilità civile con polizza Liberty Mutual Insurance Europe SE n. LSM0000031381 e polizza infortuni Axa Assicurazioni SpA n. 409232576, comprendendo nella copertura assicurativa anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede del tirocinio, ma previste nel Progetto Formativo.

2. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, lo studente e il Soggetto ospitante sono tenuti a segnalare l'evento al Soggetto promotore e a inviare tempestivamente il tirocinante infortunato presso una struttura di primo soccorso.

3. Il Soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento agli istituti assicurativi entro i termini previsti dalla vigente normativa.

Art. 7 – Formazione generale e specifica

1. Preso atto che, ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. a), del D.Lgs. 81/08 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini e per gli effetti delle disposizioni delle stesse D.Lgs. 81/08, devono essere equiparati ai "lavoratori", i Soggetti promotore e ospitante si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente, e in particolare:



- a) il Soggetto promotore è garante della “formazione generale” sulla sicurezza, ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, attraverso l'erogazione agli aspiranti tirocinanti della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale;
- b) il Soggetto ospitante è responsabile della “formazione specifica” sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, ai sensi del quale il Soggetto ospitante si impegna a somministrare ai tirocinanti una formazione specifica conforme ai rischi a cui i tirocinanti saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata;
- c) sul Soggetto ospitante ricadono gli obblighi di cui all'art. 36 (informazione ai lavoratori) del D.Lgs. 81/08.

Art. 8 – Durata della Convenzione

1. La presente Convenzione ha durata di 5 anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto e potrà essere rinnovata per volontà espressa delle parti, da comunicarsi mediante raccomandata A/R o PEC, almeno 3 mesi prima della scadenza.
2. Le parti si riservano la facoltà di recedere previa disdetta da comunicarsi per iscritto 3 mesi prima della scadenza.

Art. 9 – Foro competente

1. Per qualunque controversia relativa alla presente Convenzione sarà competente il Foro di Chieti.

Art. 10 -Trattamento dati personali

1. Le parti convengono di qualificare il rapporto legato al trattamento dei dati personali tra loro esistente in termini di titolarità autonoma e per l'effetto di svolgere ogni trattamento dati di propria competenza nel rispetto del Regolamento UE 2016(679 recante il “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito denominato “Regolamento”) del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 come novellato dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 (di seguito denominato “Codice della privacy”) e di ogni altra disposizione e/o normativa nazionale e/o comunitaria applicabile in materia di protezione dei dati personali nonché dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali (di seguito denominato il “Garante”). Simile rapporto determina l'insorgere per ambedue le Parti di un'obbligazione (contrattuale) alla luce della quale esse, nell'esecuzione delle attività sopradescritte garantiscono per sé e per i propri dipendenti collaboratori e/o chiunque altro sia autorizzato a trattare i dati personali che detti dati saranno trattati nel pieno rispetto delle prescrizioni normative sopra citate.
2. In particolare ciascuna Parte si impegnerà a titolo esemplificativo a: a) adottare le misure di sicurezza adeguate previste dal Regolamento, dal Codice della Privacy e da ogni altra norma applicabile; b) dare tempestivo riscontro alle istanze degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento nonché alle istanze da qualsiasi autorità legittimata eventualmente collaborando con l'altra Parte nel caso esse abbiano ad oggetto operazioni



di trattamento dati di competenza di entrambi; c) trattare i dati nel rispetto dei principi di legalità, proporzionalità e necessità previsti dal Regolamento. Pertanto, anche i tirocinanti che accederanno alle strutture messe a disposizione dalle parti sono tenuti alla riservatezza su tutte le informazioni delle quali possono venire a conoscenza durante lo svolgimento della loro attività.

3. Per la parte di competenza dell'ASL, la corretta esecuzione degli adempimenti richiamati al precedente capoverso saranno assicurati dal Soggetto Autorizzato al Trattamento dei Dati Personali con delega (SATD) nella persona del tutor aziendale che provvederà inoltre alla designazione dei tirocinanti quali Soggetti Autorizzati al Trattamento (SAT) mediante la compilazione dell'apposito modulo fornendone evidenza all'Ufficio Privacy e Sicurezza delle Informazioni.

4. In ragione del rapporto di autonoma titolarità ciascuna Parte si impegnerà a manlevare e tenere indenne l'altra da qualsiasi propria responsabilità e/o danno patrimoniale e morale incluse le spese legali che dovessero essere imputate e/o riconosciute per effetto della violazione o mancata adozione di una qualsiasi delle disposizioni previste in materia di protezione dei dati personali (per esempio dal Regolamento, dal Codice della Privacy, da Autorità legittimate per legge, dalla presente Convenzione etc. o imputabile a fatto comportamento o omissione propri e/o comunque riferibili a sé stessi, ai responsabili designati o ai soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali o che collaborino con essi (quali a titolo esemplificativo dipendenti, collaboratori, consulenti etc.).

5. I dati personali dei tirocinanti saranno oggetto di trattamento da parte della ASL per finalità legate all'autorizzazione all'accesso degli stessi nelle proprie strutture e per eventuali altre finalità di legge. La disciplina del rapporto di autonoma titolarità si conviene che venga soddisfatta dalla sottoscrizione del presente documento che adempie ai requisiti di legge. Si allegano le informative dei titolari.

Art. 11 – Rinvio disposizioni

1. Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente Convenzione, le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Art. 12 – Bollo e registrazione

1. La presente Convenzione è soggetta all'imposta di bollo a carico dell'Università "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, e art. 39 del DPR 26 aprile 1986 n.131, con oneri a carico della parte richiedente.



Per l'Azienda ASL di Pescara

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vero Michitelli

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Per L' Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti – Pescara - Scuola di Medicina e
Scienze della Salute

LA PRESIDENTE
Prof.ssa Raffaella Muraro

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Il Dirigente Amministrativo, con la presente sottoscrizione, attesta la regolarità tecnica e amministrativa nonché la legittimità del provvedimento

Il Dirigente Amministrativo

Marilea Cantagallo

firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Controllo di Gestione attesta che la spesa risulta corrispondente al bilancio di previsione dell'anno corrente.

Il Direttore

firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Bilancio e Gestione Economica Finanziaria attesta che la spesa risulta imputata sulla voce di conto del Bilancio n.

Anno

Il Direttore

firmato digitalmente

Ai sensi del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, i sottoscritti esprimono il seguente parere sul presente provvedimento:

Parere favorevole

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesca Rancitelli

firmato digitalmente

Parere favorevole

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Rossano Di Luzio

firmato digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Vero Michitelli

firmato digitalmente

Deliberazione n. 1645 del 29/10/2024 ad oggetto:

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO CON LA SCUOLA DI MEDICINA E SCIENZE DELLA SALUTE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "G. D'ANNUNZIO" DI CHIETI-PESCARA PER IL CORSO DI LAUREA OSTEOPATIA. AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 29/10/2024 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

Atto soggetto al controllo della Regione (art. 4, co. 8 L. 412/91): NO

Il Funzionario Incaricato